

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AREE VERDI SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE PER ORTI URBANI COMUNITARI (OUC)

PREMESSA E PRINCIPI

Un Orto Urbano Comunitario è uno spazio che si vede ed è fruibile da tutti. È un modo per restituire uno spazio al territorio, in cui le persone si incontrano, si confrontano e imparano a condividere, stabilendo le proprie regole e funzionamenti, autodeterminandosi e autodefinendosi come parte di una comunità.

Non è soltanto un modo di prendersi cura dell'ambiente, ma anche e soprattutto uno spazio di accoglienza e valorizzazione delle diversità, dove l'ascolto, il confronto e la collaborazione rendono l'Orto Urbano Comunitario un laboratorio permanente per sperimentare e scambiare idee e saperi, per fare insieme. L'Orto Urbano Comunitario è un bene comune. È strettamente legato al suo territorio e alla sua comunità e li valorizza.

L'Orto Urbano Comunitario è gestito collettivamente ed ha una varietà di funzioni legate al tempo libero, alle attività sociali, al benessere, all'educazione, all'inclusione e all'integrazione. La coltivazione può essere una caratteristica di tale sito, ma potrebbe non essere lo scopo principale o unico.

I principi a cui Roma Capitale fa riferimento per la realizzazione e gestione di Orti Urbani Comunitari sono:

- a) promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale;
- b) promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso e del recupero delle risorse naturali;
- c) sviluppare la resilienza e la partecipazione attiva della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale;
- d) educare alla bellezza e al decoro urbano;
- e) promuovere buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e colturale degli Orti Urbani Comunitari;
- f) promuovere modalità di agricoltura compatibili con l'ambiente, come il biologico, la permacultura, ecc.;
- g) offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno di ortaggi, in maniera sana, ecologicamente e socialmente sostenibile;
- h) creare percorsi di cittadinanza attiva, come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro;
- i) promuovere e favorire lo sviluppo della cultura di pratiche ambientali sostenibili e resilienti, sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio di Roma Capitale e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di amministrazione condivisa dei beni comuni;
- j) favorire uno spazio di incontro intergenerazionale che valorizzi il confronto e lo scambio di conoscenze e tecniche;

- k) promuovere stili di vita positivi e lo sviluppo di attività all'aria aperta;
- l) favorire l'integrazione, l'inclusione sociale, la solidarietà e l'intercultura;
- m) favorire il recupero delle tradizioni agricole locali e l'acquisizione di competenze attraverso la formazione nel settore, concependo l'Orto Urbano Comunitario come spazio di apprendimento e innovazione;

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In conformità al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione con il presente Regolamento Roma Capitale disciplina i criteri e le modalità per la realizzazione e gestione di aree verdi sul territorio di Roma Capitale da destinare ad "Orti Urbani Comunitari" su richiesta di Associazioni.
2. Roma Capitale si impegna a costituire con successivi provvedimenti la Consulta del Verde, definendone inoltre la composizione, i requisiti dei componenti, nonché il funzionamento, in considerazione del ruolo e del contributo degli Orti Urbani Comunitari da annoverare tra gli attori chiamati a farne parte.
3. Roma Capitale prevede l'applicazione del presente regolamento alle aree ad Orti Urbani Comunitari realizzate su terreno pubblico, auspicando che anche le aree su terreno privato ne adottino i principi ispiratori e le modalità operative, se intendono essere riconosciuti come Orti Urbani Comunitari secondo quanto definito in premessa.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. AREA AD ORTO URBANO COMUNITARIO: un qualunque appezzamento di terreno, all'interno del perimetro di Roma Capitale, adibito alla soddisfazione dell'interesse pubblico mediante la destinazione ad Orti Urbani Comunitari che coinvolgono forme aggregate di cittadini.
2. LOTTO IN ORTO URBANO COMUNITARIO: appezzamento di superficie fino ad un massimo di 60 mq assegnato nell'ambito di un Orto Urbano Comunitario dall'Associazione (Gestore) ad uno o a più soggetti giuridici. Dimensioni superiori possono essere previsti nei seguenti casi:
 - a) ORTO/GIARDINO CONDIVISO: area da coltivare collettivamente;
 - b) ORTO/GIARDINO DIDATTICO: area da destinare alle scuole presenti nel Municipio di competenza territoriale o ad attività di formazione e didattica;
 - c) ORTO/GIARDINO SOCIALE INCLUSIVO: area da destinare ad orti con speciale conformazione o rialzati, da destinare a soci con bisogni speciali;
3. ASSOCIAZIONE (GESTORE): organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 a cui, a seguito di richiesta, potrà essere affidata un'area ad Orto Urbano Comunitario per la sua realizzazione e gestione.
4. ASSEGNATARIO: soggetto che ha avuto in assegnazione dall'Associazione (Gestore) un Lotto in Orto Urbano Comunitario, sia esso singola persona o in forma aggregata di persone.
5. STRUTTURA AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIA (SAA): struttura amministrativa che ha tra le sue competenze quella di stipulare un patto di collaborazione per la gestione condivisa dell'area verde da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario di cui può essere titolare o assegnataria.

Art. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI

1) Attraverso il presente regolamento per la realizzazione e la gestione di Orti Urbani Comunitari, Roma Capitale intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare la resilienza della comunità, incrementando il consumo alimentare responsabile e consapevole;
- b) promuovere il paesaggio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale, migliorandone gli aspetti estetici ed ecosistemici;
- c) incentivare buone pratiche relative all'uso e al recupero delle risorse (suolo, acqua, energia);
- d) favorire buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e culturale delle aree adibite ad Orti Urbani Comunitari attraverso una regolamentazione delle strutture, delle infrastrutture e dei materiali;
- e) escludere l'introduzione e la coltivazione o l'allevamento negli orti urbani di specie esotiche invasive, come definite all'articolo 3 del Regolamento (UE) 1143/2014, recepito con il d.lgs. 230/2017.
- f) promuovere modalità agro-ecologica rispettosa dell'ambiente e offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno di ortaggi in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile e che accresca lo sviluppo di una cultura alimentare sana e sicura;
- g) impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dalle coltivazioni di ortaggi e fiori da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno degli Orti Urbani Comunitari, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne confinanti agli Orti Urbani Comunitari;
- h) creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro mirati all'integrazione, all'inclusione sociale e all'Intercultura;

Art. 4 – PARTI INTERESSATE E COMPETENZE

1. Alla Struttura Amministrativa Assegnataria dell'area competono:

- a) gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a e b);
- b) la raccolta delle richieste di Aree da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario e relativa documentazione inoltrate dal richiedente;
- c) il monitoraggio sulla formazione e successive modificazioni della graduatoria dei richiedenti un Lotto in un Orto Urbano Comunitario anche ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nell'art. 13 del presente regolamento;
- d) il conferimento dell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario all'Associazione (Gestore) richiedente;
- e) la redazione del patto di collaborazione per l'assegnazione dell'area e del relativo disciplinare;
- f) l'organizzazione di riunioni annuali per monitorare lo stato dell'arte dell'Orto Urbano Comunitario e il conseguente aggiornamento dei relativi dati;
- g) garantire l'accesso all'acqua potabile all'interno dell'area;
- h) la produzione delle prime analisi delle acque irrigue, per individuare eventuali contaminazioni;
- i) il controllo della regolare gestione dell'Orto Urbano Comunitario, a norma dell'art. 17, comma 3 del presente Regolamento.

2. All'Associazione che gestisce l'Area ad Orto Urbano Comunitario spetta:

- a) la raccolta delle richieste di Lotti e la formazione della graduatoria;
- b) l'assegnazione dei Lotti;
- c) il controllo delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti secondo quanto riportato dal presente regolamento;
- d) la produzione delle analisi delle acque irrigue, per individuare eventuali contaminazioni, con cadenza triennale;
- e) la produzione con cadenza triennale delle analisi chimico-fisiche complete del terreno, comprensive della determinazione analitica della concentrazione di macro, meso e microelementi effettuate da laboratori certificati. Inoltre, a garanzia della salute dell'utilizzatore dell'Orto Urbano Comunitario, nel primo anno di assegnazione dell'Orto Urbano Comunitario, saranno effettuate a carico dell'Associazione (Gestore) delle analisi della concentrazione di n. 2 elementi potenzialmente tossici per la salute umana quali Piombo (Pb) e Cadmio (Cd) su un campione rappresentativo di ortaggio a foglia (ad es. lattuga) ed a frutto (ad es. pomodoro) a ciclo autunno-invernale e primaverile-estivo, rispettivamente, coltivati nell'Orto Urbano Comunitario.

3. Nell'ipotesi in cui l'area risulti contaminata, l'Associazione ne dà comunicazione alla Struttura Amministrativa Assegnataria e può chiedere la sostituzione della stessa o rinunciare alla gestione oppure realizzare orti o giardini rialzati con cassoni contenenti terra o biomassa di riporto e coltivazione di specie vegetali commestibili a radice corta, ovvero floricultura da realizzare a terra. A seconda del tipo di contaminazione, sarà cura della Struttura Amministrativa Assegnataria provvedere a mettere in sicurezza l'area per limitarne l'accesso e procedere alla bonifica dei terreni contaminati, specialmente se ubicati nelle immediate vicinanze di abitazioni.

TITOLO II – DISPOSIZIONI INERENTI L'AREA AD ORTI URBANI COMUNITARI

Art. 5 - RICHIESTA DELL'AREA

1. La richiesta dell'area deve essere presentata da una Associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non avente scopo di lucro alla Struttura Amministrativa Assegnataria utilizzando il modello predisposto a tal fine.

2. Per richiedere la gestione dell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario, l'Associazione deve allegare i seguenti documenti:

- a) l'Atto Costitutivo;
- b) lo Statuto;
- c) il regolamento interno che si intende adottare, coerente con il presente regolamento;
- d) il "Progetto", costituito da una relazione descrittiva e dai relativi elaborati grafici, così come definito nel comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento;

3. Alla richiesta di potere gestire l'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario sono inoltre allegati:

- a) la dichiarazione di impegno a non vendere a terzi i prodotti coltivati;
- b) la dichiarazione di presa visione ed accettazione di quanto disposto nel presente regolamento;
- c) la lettera d'impegno a stipulare polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT).

4. I richiedenti di una Area ad Orto Urbano Comunitario non possono essere proprietari, o avere disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, di altri terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale.

Art. 6 – ISTRUTTORIA E PROGETTO

1. Le aree proposte sono sottoposte a verifica da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria competente in ordine a:

- a) proprietà e disponibilità delle aree, eventuali vincoli, esistenza di altri progetti o programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse già avviati dalla Struttura Amministrativa Assegnataria o che la stessa intende avviare, nonché la disponibilità idrica ed elettrica;
- b) esistenza presso i propri uffici di risultanze da cui emerga l'eventuale presenza di inquinanti o elementi di criticità rispetto allo stato dell'area, relativamente alla sua idoneità per la realizzazione di un Orto Urbano Comunitario. Tali risultanze sono comunicate al soggetto richiedente.

2. Il progetto deve contenere:

- a) ortofoto dell'Area da destinare ad Orto Urbano Comunitario per la quale l'Associazione (Gestore) ha presentato domanda con indicati nello specifico il perimetro della stessa, gli ingressi e i punti acqua ivi presenti (sorgenti, fontanelle pubbliche, corsi d'acqua, pozzi ecc.);
- b) rappresentazione dell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario per la quale l'Associazione (Gestore) ha presentato domanda su planimetria catastale;
- c) planimetria dell'Area da destinarsi a Orto Urbano Comunitario per la quale l'Associazione (Gestore) ha presentato domanda, così come appare al momento della presentazione della domanda (ANTE OPERAM).
- d) elenco dettagliato con relativo computo metrico estimativo degli interventi che l'Associazione (Gestore) intende realizzare nell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario, e rappresentazione di tali interventi su planimetria (POST OPERAM).
- e) descrizione accurata delle modalità di perseguimento di almeno due dei seguenti obiettivi:
 - promozione di una collettività resiliente e responsabile;
 - recupero e valorizzazione del paesaggio;
 - aumento della diversità e complessità ecologica;
- f) documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda da parte dell'Associazione (Gestore), con relativa tavola dei punti di scatto della fotografia

3. Il progetto deve contenere un censimento degli alberi di diametro e altezza ragguardevoli presenti nell'Area destinata ad Orto Urbano Comunitario al momento della presentazione della domanda, ovvero aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo, sia singoli che in filare, ubicati in porzioni dell'Area destinata ad Orto Urbano Comunitario o nei suoi immediati pressi, dove si prevede il passaggio e/o lo stazionamento di pedoni e/o automezzi e loro rappresentazione su planimetria dell'Area ad Orto Urbano Comunitario. Per ciascun albero rappresentato in planimetria va riportato in maniera speditiva il suo stato di salute apparente ed eventuali anomalie e/o danni visibili ad occhio nudo (branche disseccate o spezzate, fusto obliquo, lesioni e/o cavità ecc.). La competenza sugli interventi di potatura e riduzione del rischio arboreo, relativi agli alberi di diametro e altezza ragguardevoli, come sopra definiti, che risultassero presentare danni meccanici o malattie, rimane della Struttura Amministrativa Assegnataria e dei servizi deputati.

4. Qualora più richiedenti concorrano per l'affidamento dello stesso sito, la Struttura Amministrativa Assegnataria procede alla selezione mediante attribuzione dei punteggi sotto elencati ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione condivisa da tutti i concorrenti:

- a) fino a 12 punti per ciascuno degli OBIETTIVI di cui al comma 2 e) del presente articolo, per un totale massimo di 36 punti;
- b) fino a 7 punti per PROGETTI DI RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE;

- c) fino a 7 punti per PROGETTI DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA NATURALE, ORGANICA, SINERGICA, RIGENERATIVA;
- d) fino a 7 punti per PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AL BENESSERE;
- e) fino a 7 punti per PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA;
- f) fino a 7 punti per PERCORSI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE;
- g) fino a 7 punti per PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE;
- h) fino a 7 punti per PROGETTI DI RISPARMIO ENERGETICO;
- i) fino a 7 punti per PROGETTI DI PRODUZIONE DI COMPOST;
- j) fino a 3 punti per PERCORSI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA, SULLA STORIA, SULLE CARATTERISTICHE ED IDENTITA' DEL TERRITORIO;
- k) fino a 5 punti se viene indicato il coinvolgimento di un GARDENISER, funzione di coordinamento dell'Orto Urbano Comunitario come definito all'art. 14 comma 5 del presente regolamento.

A parità di punteggio l'area sarà affidata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. L'Associazione (Gestore), alla stipula del patto di collaborazione, deposita polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT).

6. Al momento della consegna dell'area viene redatto verbale dal quale risulti la descrizione dello stato dell'area e degli eventuali vizi riscontrati. Tale verbale viene redatto effettuando una comparazione con quanto indicato nel "progetto" presentato dall'Associazione presso la Struttura Amministrativa Assegnataria. Con la sottoscrizione del verbale l'Associazione (Gestore) accetta l'area nello stato in cui si trova. Si applica la disposizione di cui all'art. 1812 del Codice Civile.

7. La Struttura Amministrativa Assegnataria comunica l'attivazione del patto di collaborazione al Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale per l'aggiornamento dell'inventario.

8. Non è ammessa alcuna forma di subaffido, anche parziale.

9. Su richiesta degli interessati la Struttura Amministrativa Assegnataria valuta il successivo ampliamento dell'area in caso di insufficienza delle aree oggetto del patto di collaborazione rispetto al numero dei richiedenti, tenuto conto dei positivi risultati già raggiunti.

Art. 7 - DURATA

1. L'area da destinare ad Orto Urbano Comunitario è un bene pubblico: una volta realizzato, l'Orto Urbano Comunitario diviene un bene comune, in quanto viene utilizzato dalla comunità, che ne preserva peculiarità ambientale, accessibilità e utilità collettiva. La sua realizzazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9, è in capo all'Associazione (Gestore) a seguito della stipula di un patto di collaborazione con la Struttura Amministrativa Assegnataria. Il contenuto del patto di collaborazione può variare in relazione al grado di complessità del progetto e con esso la sua durata. Per quanto riguarda un'area adibita ad Orto Urbano Comunitario il patto di collaborazione, che solitamente non supera i 9 anni di durata, può essere stipulato per ulteriori cicli di 9 anni, in considerazione dell'alto e costante investimento per il suo mantenimento.

2. L'Associazione (Gestore), in caso intenda stipulare un nuovo patto di collaborazione, deve presentare istanza formale alla Struttura Amministrativa Assegnataria almeno tre mesi prima della data di scadenza del patto in essere. La richiesta, che non costituisce vincolo per la Struttura Amministrativa Assegnataria, se accolta porta alla stipula di un nuovo Patto di Collaborazione.

3. Qualora allo scadere del patto di collaborazione, la Struttura Amministrativa Assegnataria non confermi di volere procedere alla stipula di un nuovo patto di collaborazione, l'Associazione (Gestore) ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate nonché di restituire l'area entro tre mesi decorrenti dalla fine del ciclo vitale delle coltivazioni stagionali in atto e/o dal primo raccolto, libera dalle opere amovibili, salvo diversa disposizione della Struttura Amministrativa Assegnataria.

Art. 8 – DECADENZA, REVOCA E MODIFICHE

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 15 e dall'art. 16, comma 4, la Struttura Amministrativa Assegnataria adotta un provvedimento di decadenza dell'Associazione (Gestore) dell'area, con riserva di istanza risarcitoria, in caso di gravi o reiterate inadempienze dell'Associazione (Gestore) rispetto agli obblighi previsti nel presente regolamento.

2. La Struttura Amministrativa Assegnataria può procedere a recedere dal patto di collaborazione nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all'Associazione (Gestore) alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

3. Qualora, entro un periodo di 3 mesi dalla stipula del patto di collaborazione l'Associazione (Gestore) abbia assegnato un numero di lotti in misura inferiore al 70%, la Struttura Amministrativa Assegnataria procede all'apertura di una verifica di congruità rispetto al progetto depositato, nell'ottica di sostenerne e facilitarne l'attuazione; in caso di esito negativo dell'intervento esso potrà concludersi anche con la risoluzione del patto di collaborazione.

Art. 9 – CONDIZIONI FINANZIARIE

1. L'approvazione del progetto presentato dall'Associazione (Gestore) per l'area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario, da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria è condizione per la stipula del patto di collaborazione. La realizzazione dell'Orto Urbano Comunitario grava economicamente e in modo esclusivo sull'Associazione (Gestore). Roma Capitale può intervenire con un fondo dedicato alle attività in attuazione del progetto nelle possibili diramazioni di cui all'art. 6 comma 4.

2. La Struttura Amministrativa Assegnataria, in caso di territori ed aree con particolari criticità o in cui le aree destinabili ad Orto Urbano Comunitario richiedano interventi preparatori particolarmente complessi, si riserva di potere intervenire direttamente nella sua realizzazione, applicando il metodo della co-progettazione con la comunità locale per giungere a costituire/individuare l'Associazione (Gestore) con cui stipulare il patto di collaborazione sulla base di un progetto, secondo le modalità indicate all'art. 6.

3. Salvo diversa disposizione della Struttura Amministrativa Assegnataria, sono a carico dell'Associazione (Gestore) le spese di gestione e manutenzione delle aree assegnate (consumi, attivazione utenze, analisi del suolo e delle acque, ecc.), nonché le responsabilità verso terzi per danni eventuali a cose e/o persone.

4. La Struttura Amministrativa Assegnataria si pone l'obiettivo di agevolare l'accesso dell'Associazione (Gestore) che gestisce un'area ad Orto Urbano Comunitario a contratti di utenza e servizi in convenzione con le proprie municipalizzate o controllate, nonché di sostenere la fornitura di servizi privatistici di analisi (del terreno e delle acque) e di assicurazione a condizioni calmierate, considerata la finalità di pubblica utilità delle aree.

5. Per l'allaccio alle reti idrica, fognaria ed elettrica le spese sono a carico dell'Associazione (Gestore), mentre la Struttura Amministrativa Assegnataria ne garantisce la disponibilità in prossimità dell'area, tenuto conto del prevalente interesse dell'Amministrazione alla destinazione dell'Area ad Orto Urbano Comunitario.

TITOLO III – GESTIONE

Art. 10 – CONDIZIONI GENERALI

1. L'Associazione (Gestore) a cui viene affidata l'area della Struttura Amministrativa Assegnataria per le finalità sociali, ambientali e culturali, come declinate all'art. 3 di questo regolamento, si connota come soggetto responsabile della gestione dell'area e dello svolgimento del progetto, nel rispetto del presente regolamento e delle condizioni sottoscritte nel patto di collaborazione.

2. L'Associazione (Gestore) può richiedere agli assegnatari di lotti un contributo economico su base annuale o porzione di anno per la sua sostenibilità e gestione ordinaria nonché un'eventuale componente di investimento sull'area, la cui entità verrà regolarmente comunicata alla Struttura Amministrativa Assegnataria.

3. La Struttura Amministrativa Assegnataria può avvalersi di una o più figure di Gardeniser per la gestione delle controversie con l'Associazione (Gestore) o interne ad essa.

4. L'Associazione (Gestore) favorisce l'inclusione sociale e la socializzazione attraverso le seguenti attività:

- a) promuovendo i valori di convivenza, coesione, condivisione e cogestione dell'Orto Urbano Comunitario anche attraverso figure specificatamente dedicate a queste finalità;
- b) condividendo le superfici dei lotti e delle aree condivise con i cittadini in forma singola o associata;
- c) organizzando iniziative socio-culturali legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dell'acqua per usi irrigui, dei consumi energetici, educazione ambientale alla vita all'aperto e al consumo responsabile, ecc.), con il coinvolgimento delle scuole e dei cittadini in forma singola o associata.

5. L'Associazione (Gestore) può dotarsi, ottenuta l'approvazione da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria, di:

- a) una recinzione dell'Area destinata ad Orto Urbano Comunitario ottenuta con soluzioni tecniche compatibili con l'ambiente circostante. In tal caso dovranno essere presenti uno o più cancelli di apertura al pubblico secondo un orario concordato con la Struttura Amministrativa Assegnataria, e comunque rendendo accessibile l'area al pubblico nelle ore antimeridiane e fino al tramonto. Tale orario dovrà essere indicato con apposita cartellonistica in prossimità degli accessi;
- b) aree coperte finalizzate al riparo dagli agenti atmosferici e alle attività comunitarie. A tal fine sono consentite coperture rigide e pavimenti amovibili che isolino l'area dal terreno e/o una casetta prefabbricata rimovibile, da realizzare con materiali ecocompatibili, ove possibile indigeni o in legno, pertinente nella forma al contesto architettonico paesaggistico dei luoghi. Le dimensioni delle strutture richieste dovranno essere proporzionali all'estensione dell'area, alle attività che ci vengono svolte, al numero di utenti e devono essere preventivamente autorizzate, in fase di valutazione del progetto o sue variazioni, dalla Struttura Amministrativa Assegnataria;
- c) depositi comunitari per gli attrezzi, amovibili, con caratteristiche di robustezza e capacità adeguate che siano compatibili all'inserimento nel contesto urbano di riferimento;
- d) servizi igienici;
- e) serbatoi, oppure cisterne interrate o seminterate, per la raccolta e il risparmio della risorsa idrica;

- f) una fornitura elettrica, oppure un generatore di energia o un impianto fotovoltaico per il funzionamento delle eventuali pompe di irrigazione e l'illuminazione dell'area;
- g) strutture in legno (arnie, lombricaie, cassette per insetti, ecc...) atte ad allevare insetti ed anellidi come previsto dal comma 9 del presente articolo.

6. L'eventuale sentieristica presente dovrà essere lasciata libera per garantire la fruizione dell'area che rimane pubblica e priva di barriere architettoniche ed oggetti e manufatti che ostacolano il passaggio.

7. Ogni nuovo intervento nonché le eventuali modifiche a quelli già esistenti, sono subordinati all'approvazione da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria con il conseguente aggiornamento del progetto di Orto Urbano Comunitario.

8. Sarà facoltà dell'Associazione (Gestore) valutare se consentire o meno l'ingresso di animali domestici, anche di piccole dimensioni, nelle aree comuni e a verde pubblico, mentre ne è vietata la loro introduzione nelle aree coltivate.

9. È consentito all'Associazione (Gestore) l'accudimento all'interno dell'Orto Urbano Comunitario di insetti ed anellidi autoctoni utili alle colture (api, farfalle, lombrichi, ecc...).

10. Le attività svolte nelle aree assegnate non dovranno disturbare la quiete e il riposo delle persone in base alla specifica normativa di riferimento.

11. Non sono consentiti il transito e la sosta dei veicoli nelle aree messe a disposizione per la coltivazione. È consentito l'utilizzo occasionale di mezzi agricoli impiegati per la preparazione della terra e la manutenzione del verde.

12. Tutti i cittadini possono visitare le aree destinate ad Orti urbani Comunitari fruendo degli spazi e dei servizi ricreativi predisposti nelle zone a giardino.

13. Le attività svolte non possono essere finalizzate al conseguimento di alcuna forma di lucro. Sono consentite attività di raccolta fondi, così come disciplinato dall'Art. 7 del Codice del Terzo Settore.

14. I prodotti delle aree destinate ad Orti Urbani Comunitari non devono essere commercializzati.

15. Sono interdetti la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta di organismi geneticamente modificati.

16. È interdetta la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta di fave

17. Sono da privilegiare tecniche di riciclo dei nutrienti (sovescio) o, in alternativa, possono essere utilizzati ammendanti e concimi organici. È in ogni caso vietato l'uso di fertilizzanti chimici di sintesi.

Art. 11 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE (GESTORE)

1. L'area è destinata ad Orto Urbano Comunitario attraverso un atto di amministrazione condivisa dei beni comuni tra la Struttura Amministrativa Assegnataria e l'Associazione (Gestore), come espressione aggregata di cittadini attivi, attraverso un patto di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni.

2. L'Associazione (Gestore) è tenuta al rispetto del presente regolamento e delle condizioni contenute nel patto di collaborazione stipulato con la Struttura Amministrativa Assegnataria.

3. L'Associazione (Gestore) si impegna inoltre a:

- a) garantire con continuità la cura, l'ordine, il decoro e la pulizia dell'area;

- b) garantire l'uso sostenibile della risorsa idrica promuovendo i sistemi di raccolta delle acque piovane e sistemi di accumulo idrico tramite serbatoi;
- c) assicurare che le attività di coltivazione siano attuate per la salvaguardia degli assegnatari, degli utenti dell'area e dell'ambiente;
- d) garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa, promuovendo le attività di compostaggio dei residui vegetali;
- e) garantire la riconsegna dell'area libera da cose alla scadenza del patto di collaborazione;
- f) segnalare alla Struttura Amministrativa Assegnataria le criticità delle alberature risultanti dal verbale di consegna;
- g) facilitare la fruizione dell'area destinata ad Orto Urbano Comunitario alle persone con disabilità, anche segnalando alla Struttura Amministrativa Assegnataria stati di criticità rispetto all'esistenza di ostacoli all'accessibilità dell'area, con riferimento alla legge regionale 74 del 4 dicembre 1989 e successive modifiche, in seguito alla legge nazionale del 3 marzo 2009 n. 18 (con particolare riferimento all'articolo 9);
- h) valorizzare l'area in armonia al territorio e al paesaggio circostante.

4. All'Associazione (Gestore) è fatto obbligo, inoltre, di:

- a) assicurare che i lotti siano coltivati con continuità dagli assegnatari;
- b) garantire adeguata e idonea pubblicità sul territorio ai fini dell'assegnazione dei lotti.

TITOLO IV – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Art. 12 – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

1. Ogni assegnatario di un Lotto nell'Orto Urbano Comunitario, denominato "ortista", entra a far parte del patto di collaborazione stipulato tra l'Associazione (Gestore) e la Struttura Amministrativa Assegnataria in quanto cittadino attivo in modo personale, spontaneo e gratuito; svolge attività in favore della comunità e nell'interesse generale, nelle modalità concordate al momento della assegnazione del Lotto con l'Associazione (Gestore).

2. Le domande per l'assegnazione di un Lotto in Orto Urbano Comunitario vanno presentate all'Associazione (Gestore) nelle modalità specificate nel regolamento interno; l'Associazione (Gestore), in funzione dei criteri di cui al successivo art. 13 e in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, provvede a redigere e ad aggiornare un apposito elenco pubblico degli assegnatari dei lotti come previsto dal comma 4 del successivo art. 14, i cui criteri di aggiornamento devono essere specificati nel regolamento interno dell'Orto Urbano Comunitario.

3. Ad ogni assegnatario, o gruppo di assegnatari, può essere assegnato un solo Lotto in Orto Urbano Comunitario, sull'intero territorio di competenza di Roma Capitale.

4. I richiedenti di un Lotto in un Orto Urbano Comunitario non possono essere proprietari, o avere disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, di altri terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale.

Art. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI IN UN ORTO URBANO COMUNITARIO

1. Qualora le richieste siano superiori rispetto al numero di lotti coltivabili sarà formata una graduatoria di assegnazione, secondo i criteri e punteggi che l'Associazione (Gestore) specifica nel proprio regolamento interno dell'Orto Urbano Comunitario, garantendo la presenza di quelli sotto riportati:

- a) l'Associazione (Gestore) potrà scegliere di attribuire un punteggio fino a un massimo di 10 punti, considerando gli indici di genere ed anagrafici che caratterizzano il territorio (es: < di 30 anni, < di 40 anni, > di 50 anni, > di 60 anni, donna) al fine di favorire l'equilibrio di genere o generazionale tra gli assegnatari;
- b) prossimità dell'abitazione all'area destinata a Orto Urbano Comunitario, per disincentivare gli spostamenti con di mezzi trasporto per raggiungere l'Orto Urbano Comunitario e garantire una maggiore sostenibilità al progetto: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti;
- c) partecipazione alle attività per la gestione comune dell'area: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti;
- d) condizione di fragilità sociale: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti;
- e) per ogni semestre di presenza nella lista di attesa verranno assegnati 5 punti, per un massimo di 30 punti.

A parità di punteggio l'area sarà assegnata secondo l'ordine cronologico di iscrizione all'Associazione (Gestore) e di presentazione della domanda.

2. Al fine di favorire nel tempo l'accesso ai Lotti al maggior numero possibile di cittadini, l'Associazione (Gestore) potrà prevedere nel proprio regolamento interno la modalità in cui si intende implementare il principio di avvicendamento dei Lotti assegnati che il presente regolamento prevede come elemento di accessibilità dell'Orto Urbano Comunitario. La durata dell'avvicendamento, quindi il limite massimo di tempo dopo il quale l'assegnatario di un Lotto dovrà lasciare il posto a un nuovo assegnatario, potrà tenere conto del numero di persone in lista di attesa. Il periodo di assegnazione del Lotto non potrà essere inferiore ai 4 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del presente regolamento, per consentire all'assegnatario del Lotto di potere di maturare le risorse in termini di tempo e *know how* necessario per l'attività orticola. Il precedente assegnatario del Lotto, se lo desidera, potrà ripresentare domanda ed essere inserito nella eventuale graduatoria di attesa per l'assegnazione di un nuovo Lotto.

Art. 14 – CONDUZIONE DEL LOTTO IN ORTO URBANO COMUNITARIO

1. L'Associazione (Gestore) al momento dell'assegnazione trasmette via e-mail al singolo assegnatario copia in formato elettronico del regolamento interno dell'Orto Urbano Comunitario, del presente regolamento, del patto di collaborazione tra l'Associazione (Gestore) e la Struttura Amministrativa Assegnataria. Tali documenti sono condivisi con la Struttura Amministrativa Assegnataria e pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione (Gestore) in cui viene riportato e aggiornato con cadenza annuale anche il numero totale dei lotti destinati a orto e il numero di quelli assegnati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. L'assegnazione del Lotto in Orto Urbano Comunitario non può essere trasferita a terzi.

3. Il Lotto in Orto Urbano Comunitario deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario di cui all'art. 2, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari possono collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'Associazione (Gestore). La sospensione della coltivazione è consentita solo per impedimento temporaneo dell'affidatario per un massimo di 3 mesi, previa comunicazione all'Associazione (Gestore) via e-mail entro 30 giorni dall'impedimento. Trascorsi i 3 mesi, l'Associazione (Gestore) può attivare misure di supporto e sostegno per la ripresa della coltivazione per ulteriori 3 mesi, oppure provvedere alla sostituzione dell'assegnatario secondo il proprio regolamento interno.

4. L'Associazione (Gestore) ha il compito di trasmettere l'elenco degli assegnatari dei lotti in Orto Urbano Comunitario, oltre all'eventuale lista di attesa, unitamente al rapporto annuale sulle attività alla Struttura Amministrativa Assegnataria, nonché al Municipio di riferimento se diverso dalla Struttura Amministrativa Assegnataria.

5. L'Associazione (Gestore) può individuare al proprio interno una o più figure di Gardeniser con la funzione educativa e di supporto, che accompagni lo sviluppo della qualità dell'azione degli ortisti e l'interazione propositiva nei confronti di tutti i cittadini, delle realtà del terzo settore impegnate sul territorio e delle istituzioni di prossimità.

Art. 15 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO IN ORTO URBANO COMUNITARIO

1. Oltre che nell'ipotesi contemplata all'art. 14 comma 3, L'Associazione (Gestore) provvederà alla revoca dell'assegnazione del Lotto in Orto Urbano Comunitario qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a) sospensione della coltivazione per un periodo superiore ai 3 mesi, senza che ne sia data comunicazione dei motivi all'Associazione (Gestore);
- b) trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
- c) gravi inadempienze alle norme del presente regolamento o del regolamento interno dell'Associazione (Gestore);
- d) sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- e) turbativa della convivenza civile;
- f) per mancata continuità alla partecipazione delle attività associative, secondo le modalità previste dal regolamento interno dell'Associazione (Gestore).

2. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario o di revoca da parte dell'Associazione (Gestore), che devono avvenire in forma scritta o in forma elettronica da conservare per almeno 24 mesi, il Lotto in Orto Urbano Comunitario rientra nell'immediata disponibilità dell'Associazione (Gestore) per una nuova assegnazione.

3. In caso di decesso di uno dei componenti di un gruppo di assegnatari, qualora presenti, gli altri componenti hanno diritto a richiedere la prosecuzione nella conduzione del Lotto. In mancanza di altri componenti del gruppo di assegnatari, il Lotto rientra nell'immediata disponibilità dell'Associazione (Gestore) per una nuova assegnazione.

4. La revoca dell'area all'Associazione (Gestore) o la decadenza della stessa determina la decadenza delle assegnazioni di lotti effettuate dall'Associazione (Gestore).

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'Associazione (Gestore) risponde dei danni arrecati a terzi, manlevando la Struttura Amministrativa Assegnataria da qualsivoglia danno e/o spesa e/o costo, anche processuale, derivante dall'azione del terzo danneggiato.

2. Nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata nei confronti della Struttura Amministrativa Assegnataria per i danni subiti dall'Associazione (Gestore) e dagli assegnatari per eventi lesivi incorsi nell'area causati da animali, persone, cose o eventi atmosferici, ad esclusione dei danni subiti per eventi

lesivi causati dal verde verticale presente nell'area che resta di competenza della Struttura Amministrativa Assegnataria.

3. L'Associazione (Gestore), oltre che per fatti lesivi ad essa imputabili, risponde in solido con gli assegnatari dei danni provocati a terzi nell'esercizio delle attività connesse alla conduzione dei lotti di un Orto Urbano Comunitario. L'Assegnatario risponde esclusivamente dei fatti lesivi derivanti dalle attività connesse alla conduzione del Lotto.

4. L'Associazione (Gestore) deve attivare apposita assicurazione di durata pari a quella del patto di collaborazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT). La Struttura Amministrativa Assegnataria è da considerarsi indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'Associazione (Gestore).

Art. 17 – CONTROLLI E SANZIONI

1. La Struttura Amministrativa Assegnataria dell'area provvede al controllo sul corretto e conforme utilizzo delle aree ad Orto Urbano Comunitario. Le infrazioni rilevate devono essere comunicate tempestivamente anche al Municipio di competenza, se diverso dalla Struttura Amministrativa Assegnataria.

2. In caso di accertata violazione del patto di collaborazione, oppure in seguito a rilevata inosservanza del presente regolamento, valutata la gravità dell'infrazione, la Struttura Amministrativa Assegnataria diffida l'Associazione (Gestore) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC, a rimuovere le cause della violazione ovvero a conformarsi agli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Perdurando l'inadempienza oltre tale data, la Struttura Amministrativa Assegnataria procede con l'adozione di un provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

3. I Municipi in quanto enti di prossimità, se differenti dalla Struttura Amministrativa Assegnataria, verificano almeno una volta all'anno, mediante sopralluogo concordato con l'Associazione (Gestore), la corretta gestione delle aree ad Orti Urbani Comunitari che insistono nel territorio di competenza, riferendone gli esiti alla Struttura Amministrativa Assegnataria, mediante verbale condiviso con l'Associazione (Gestore). Reciprocamente, qualora essa sia diversa dal Municipio, nel caso in cui la Struttura Amministrativa Assegnataria rilevi inadempienze o criticità su aree destinate a Orti Urbani Comunitari ne dà comunicazione al Municipio in cui l'area insiste.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Roma Capitale, tramite i Municipi, procede ad una ricognizione delle aree di proprietà di Roma Capitale utilizzate a Orto Urbano Comunitario, anche sulla base delle istanze pervenute e ne dà comunicazione alla Struttura Amministrativa Assegnataria, procedendo, se nulla osta, alla loro regolarizzazione tramite la stipula di un patto di collaborazione allo scadere dell'esistente convenzione o affidamento.

2. L'istanza può essere presentata anche dall'Associazione (Gestore) direttamente alla Struttura Amministrativa Assegnataria, anche prima del termine di eventuali altre forme di convenzione o affidamento esistenti.

3. Contestualmente la Struttura Amministrativa Assegnataria invita gli Orti Urbani Comunitari già esistenti e che non l'abbiano ancora fatto, ad uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Decorso tale termine, entro i successivi tre mesi la Struttura Amministrativa Assegnataria procede all'eventuale regolarizzazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.